

N. 21556/07 R. P.M.

N. 22526/07 R. GIP

N. 22526/07 R. GIP

554/08 R



TRIBUNALE DI ROMA  
Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari  
Ufficio XVII

Il Giudice delle Indagini Preliminari dott.ssa Marina Finiti;  
letti gli atti del p.n. <sup>22526/07</sup> 22526/07 R.GIP nei confronti di  
TRAVAGLIO Marco, nato a Torino il 13.10.1964, el.te dom.to  
presso lo studio  
dell'avv. Caterina Malavenda in Corso di Porta Vittoria 28,  
Milano

INDAGATO

in ordine al reato di cui all'art. 595 c.p.  
P.O: GERONZI Cesare el.te dom.to presso l'avv. Ennio Amodio  
con  
studio in via Privata C. Battisti n. 1, Milano

A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del  
9 dicembre 2009;  
letta la richiesta di archiviazione del P.M. in data  
23/06/2009, da intendersi qui  
integralmente riportata;  
letta l'opposizione della parte offesa, volta a contestare la  
richiesta di archiviazione  
avanzata dal P.M., per erronea valutazione della vicenda sia  
sotto il profilo fattuale  
che sotto quello giuridico;

O S S E R V A

Lamenta il querelante dott. Cesare Geronzi che nel corso del  
programma televisivo di Michele Santoro "Anno zero" andato in  
onda la sera del 1° novembre 2007 su RaiDue il giornalista Marco  
Travaglio ha realizzato un servizio gravemente diffamatorio nei  
suoi confronti. In particolare, deduce il querelante che  
l'indagato ha travalicato ogni limite nell'ambito della corretta  
informazione e valutazione dei fatti, ponendo in essere un pesante  
attacco all'esponente, attacco sferrato mediante la prospettazione  
di notizie in parte false e in parte maliziosamente rappresentate.  
Nonostante l'excusatio non petita rappresentata dall'affermazione  
secondo la quale "Geronzi è assolutamente innocente fino a

condanna definitiva'', Travaglio in realtà ha fornito un'immagine del querelante come persona responsabile di molteplici reati.

Geronzi lamenta l'accostamento iniziale ed infamante tra la sua figura e quella dei criminali reclutati dal protagonista del film di Mel Brooks *'Mezzogiorno e mezzo di fuoco'*, sostiene che di lui viene fornita un'immagine negativa, in particolare laddove il giornalista evidenzia che proprio per le sue vicende giudiziarie è divenuto *'il padrone del sistema finanziario italiano'*. Lamenta altresì il falso accostamento della figura del querelante ai bond Parmalat, sostenendo che avrebbe ingannato i *'risparmiatori che alla fine non hanno visto una lira per i bond che la stessa Capitalia spacciava in giro come se il gruppo fosse floridissimo'*.

Deduce l'opponente l'assenza di processi che abbiano ipotizzato l'illecito intervento di Capitalia ai fini della emissione dei bond Parmalat per consentire rientri sulle esposizioni verso il gruppo Capitalia.

Lamenta ancora il querelante il tenore del servizio laddove, riferendosi a lui, il giornalista sostiene: *'In America credo che non gli farebbero toccare nemmeno un dollaro altrui'* ovvero *'quale banca metterebbe allo sportello o alla cassa uno che ha sette processi o per bancarotta o per usura? Difatti non alla cassa, lui sta alla Presidenza'*

Ugualmente ritiene diffamatorio l'intervento laddove Travaglio evidenzia che il querelante *'è sempre stato in conflitto di interessi ambulante, anzitutto per i rapporti con la politica'* e laddove falsamente riferisce che finanzia direttamente o tramite concessionarie pubblicitarie molteplici testate giornalistiche.

Si duole del passo dell'intervento dove riferisce che *'Tanzi racconta che un giorno nell'ufficio di Geronzi dovette portare una borsa con 500 milioni in contanti, non si ricorda bene se 500 milioni o miliardi di lire, a Giuliano Ferrara'*. Priva infatti di alcuna rilevanza, sostiene, la frase successiva ascritta al Ferrara ovvero *'Giuliano Ferrara dice che non è vero'*, siccome posta in modo tale da apparire non credibile.

Infine lamenta la conclusione del pezzo laddove Travaglio perviene ad un insulto rozzo e triviale affermando: *'Allora la volpe Geronzi deve aver capito che in Italia certe cose non solo si possono fare, ma si possono addirittura dire come quella legge dell'idraulica, tutti i Geronzi alla fine stanno sempre a galla o qualcosa di questo genere! Più che un banchiere sembra una rima'*.

Non occorre ricordare che il dott. Geronzi da anni è un personaggio assolutamente di spicco della finanza nazionale ed internazionale, riveste indubbiamente una posizione di rilievo pubblico e di conseguenza è oggetto di attenzione da parte dei media, proprio in considerazione del ruolo svolto e della delicatezza della funzione nei confronti del sistema finanziario e dell'economia italiana.

Non può tacersi che all'epoca dell'intervento (novembre 2007) Geronzi risultava coinvolto in diverse vicende giudiziarie per fatti di rilevanza penale di indubbia gravità (crac Cirio, crac

Parmalat, crac Bagaglino Italcase). Era stato condannato in primo grado a Brescia per la vicenda Bagaglino-Italcase (la sentenza assolutoria della Corte di Appello di Brescia prodotta all'odierna udienza verrà emessa circa diciotto mesi dopo la pubblicazione del pezzo incriminato), era stato sottoposto a misura interdittiva nel processo Parmalat, confermata dal Tribunale del Riesame di Bologna - che aveva espresso nell'ordinanza apprezzamenti gravi in ordine alla sua pericolosità -, era indagato nel processo Cirio. In quel periodo veniva nominato Presidente di Mediobanca, del Consiglio di Sorveglianza, del Patto di Sindacato, del Comitato delle Remunerazioni, del Comitato Nomine e Governance, e riceveva per la fusione di Capitalia e Unicredit la somma di 200 milioni di euro.

Indubbio che il coinvolgimento in molteplici gravi processi attinenti le vicende finanziarie più allarmanti ed inquietanti della storia contemporanea di questo paese costituisce fatto di indiscutibile interesse e rilevanza pubblica.

Le vicende giudiziarie ricordate in precedenza e il coinvolgimento del querelante rendono legittima una valutazione critica in merito alla nomina di Geronzi al vertice del sistema finanziario italiano, tanto più in un momento in cui erano risultati enormi i danni subiti dagli investitori per la scarsa affidabilità complessiva del sistema creditizio e dei controlli nel settore bancario.

Gli accostamenti con la realtà finanziaria americana e le diverse valutazioni che in quel paese avrebbe determinato appaiono espressione di un giudizio critico, volto a stigmatizzare in modo icastico ed ironico la vicenda. In relazione alla rilevanza pubblica e alla particolarità della vicenda, appaiono rispettosi del principio della continenza.

Non si capisce poi il senso dell'offesa ricollegata dal querelante ad un episodio in realtà riferito a dichiarazioni rilasciate da Tanzi e negate da Ferrara (anche per la parte relativa al finanziamento di alcune testate giornalistiche).

Di cattivo gusto, ma non di tenore diffamatorio, infine, si ritiene la conclusione dell'intervento di Travaglio.

Il pezzo incriminato appare diretta espressione del diritto di cronaca e di critica, ha una chiara e marcata connotazione satirica, come si desume fin dal titolo ('Arrivano i mostri'), e come tale non appare rivestire alcuna valenza diffamatoria, in quanto scriminato dall'art. 51 c.p.

Tutti i punti dell'intervento di cui si duole il Geronzi in querela appaiono scriminati dall'art. 51 c.p.

Il P.M. ritiene che il fatto sia privo di penale rilevanza, ravvisando nella vicenda la scriminante dell'esercizio del diritto di critica, anche sotto forma di satira, diritto costituzionalmente garantito siccome espressione del più ampio diritto di manifestazione del pensiero.

Osserva il GIP che in tema di diffamazione a mezzo stampa o a mezzo pubblicazione su siti web, ai fini della configurabilità dell'esimente di cui all'art. 51 c.p. il diritto di cronaca e il diritto di critica, come ogni diritto, si definiscono per mezzo dei loro stessi limiti, che consentono di precisarne il contenuto e di determinarne l'ambito di esercizio.

Tali limiti, secondo il costante insegnamento del giudice di legittimità, sono costituiti: 1) dalla verità del fatto narrato; 2) dalla loro pertinenza, ossia dall'oggettivo interesse che essi fatti rivestono per l'opinione pubblica; 3) dalla correttezza con cui gli stessi vengono riferiti (c.d. continenza), essendo estranei all'interesse sociale che giustifica la scriminante in parola ogni inutile eccesso ed ogni aggressione dell'interesse morale della persona.

In ordine al primo requisito va osservato che per "verità", ai fini che qui interessano, deve intendersi la sostanziale corrispondenza tra i fatti come sono accaduti e i fatti come sono narrati. Solo la verità come correlazione rigorosa tra il fatto e la notizia soddisfa le esigenze della informazione e riporta l'azione nel campo dell'operatività dell'art. 51 c.p., rendendo non punibile (nel concorso dei requisiti della pertinenza e della continenza) l'eventuale lesione della reputazione altrui. Il principio della verità, quale presupposto dell'esistenza stessa del diritto di cronaca e del diritto di critica, oltretutto del loro legittimo esercizio, comporta, come suo inevitabile corollario, l'obbligo dell'articolista non solo di controllare l'attendibilità della fonte, ma, altresì, di accertare la verità della notizia, di talché solo se tale obbligo sia stato scrupolosamente rispettato l'esimente dell'art. 51 c.p. potrà

L'esercizio del diritto di critica, pur se deve svolgersi nel rispetto dei limiti della verità e della continenza, può tuttavia esplicarsi anche con l'uso di toni oggettivamente aspri e polemici, specie quando abbia ad oggetto argomenti di rilevante interesse pubblico. Nell'esercizio del diritto di critica, cioè del diritto di esprimere liberamente il proprio giudizio in ordine ad un fatto attribuito ad altri, la valutazione o la censura debbono intendersi consentite a condizione che non trascendano in espressioni volgarmente offensive.

In relazione al diritto di satira si osserva che storicamente e culturalmente risponde ad un'esigenza dello spirito umano: da sempre si occupa di temi rilevanti, principalmente la politica, la religione, il sesso e la morte e su questi propone punti di vista alternativi; attraverso la risata semina dubbi, smaschera ipocrisie, attacca pregiudizi e convinzioni.

Con il sarcasmo la satira condivide il ricorso a modalità amare e scanzonate, con le quali mette in discussione ogni autorità costituita. Esprime un contenuto etico normalmente riconducibile all'autore, contestualmente invoca la condivisione generale, non disdegnando il richiamo ad inclinazioni popolari e per questo ne

sono oggetto privilegiato personaggi della vita pubblica che detengono posizioni di potere.

Al riguardo ha evidenziato la S.C. che *''la satira è quella manifestazione di pensiero, talora di altissimo livello, che nei tempi si è addossata il compito di castigare ridendo mores, ovvero di indicare alla pubblica opinione aspetti criticabili o esecrabili di persone al fine di ottenere, mediante il riso suscitato, un esito finale di carattere etico, correttivo, cioè verso il bene (cfr. Cass. Sez. I, sent. n.9246/06).*

In tema di satira, ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuità delle modalità del suo esercizio non inerenti al tema apparentemente in discussione, ma tese esclusivamente a ledere la reputazione del soggetto interessato (cfr. Cass. Sez. V, sent. 42643 del 12.10.2004).

Nel caso di specie le espressioni usate appaiono volte non ad evocare una pretesa inadeguatezza personale del Geronzi, quanto a criticarne i programmi e l'operato in relazione a vicende di indubbio interesse pubblico sfociate sul piano giudiziario, vicende nelle quali risultava coinvolto il querelante.

L'intervento di Marco Travaglio ha lo scopo di stigmatizzare la situazione nella quale si è venuto a trovare Cesare Geronzi, sebbene coinvolto in molteplici vicende giudiziarie per gravi reati di natura economico-finanziaria, sale ai massimi vertici della finanza e del sistema creditizio italiano. Il diritto di satira connota e contraddistingue interamente il pezzo di Marco Travaglio.

Di dubbio gusto, come già evidenziato, la forma espressiva e l'accostamento realizzato in chiusura di intervento, accostamento che appare in realtà finalizzato esclusivamente a suscitare ilarità nell'ascoltatore e che appare espressione proprio del diritto di satira.

La satira è indirizzata a sferzare i vizi, le abitudini e le concezioni delle persone, è finalizzata a svelare l'incongruenza o il ridicolo dei valori della cultura ufficiale con diretto riferimento alla persona di volta in volta in valutazione. La deformazione grottesca della realtà è propria della satira, così come il discorso ambiguo, il ricorso al paradosso, collocati a metà strada tra la descrizione fedele e la manipolazione dei fatti.

La satira, comunque estrinsecata, in forma scritta, orale, gestuale, figurata, costituisce una critica per definizione corrosiva e talvolta impietosa, basata su una rappresentazione spesso pungente ed irriverente che, per muovere al riso, si basa sulla enfattizzazione e sulla deformazione della realtà. La peculiarità della satira, che si esplica anche attraverso il paradosso e la metafora surreale, la rende refrattaria ad essere giudicata col parametro della verità e la designa come eterogenea rispetto alla cronaca. La finalità di questa, infatti, consiste

nel dare informazione su fatti e persone, soggetta al vaglio del riscontro storico; quella invece, assume palesemente i connotati dell'inverosimiglianza e dell'iperbole per muovere al riso o per sferzare i costumi. Scopo della satira è quella di offrire icasticamente un'interpretazione della realtà, esasperata proprio per renderla più agevolmente intellegibile e per creare tensione emotiva nei fruitori. La satira è svincolata da forme convenzionali, pur non potendo infrangere il rispetto dei valori fondamentali, sì da esporre la persona oltre al ludibrio della sua immagine pubblica al disprezzo.

Deve dunque intendersi esercizio del diritto di satira quello che viene recepito dal Geronzi come un volgare insulto alla sua persona.

In presenza di esercizio del diritto di satira, dovendosi valutare meno rigorosamente le espressioni usate dal giornalista, ritiene il Gip penalmente irrilevanti gli accostamenti volgari o ripugnanti, finalizzati - come nel caso di specie - esclusivamente a suscitare ilarità.

Sussistendo la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica, sotto il profilo del diritto di satira, di cui non appaiono travalicati i limiti, il procedimento va archiviato.

P Q M

visto l'art. 409 c.p.p.

DISPONE

l'archiviazione del procedimento

AUTORIZZA

le parti all'estrazione di copia degli atti.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 9 dicembre 2009

H.G.I.P.

(dott.ssa Marina Finiti)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

2009.12.09



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
2009.12.09